



*Città di Veroli*

(Provincia di Frosinone)

***REGOLAMENTO***

***DEL***

***NUCLEO DI VALUTAZIONE***

ALLEGATO "A"

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce l'attività di valutazione del personale con responsabilità gestionale (Responsabili dei Servizi) ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, adeguandoli alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, in quanto compatibili con l'ordinamento del Comune.

2. Anche l'attività di valutazione deve essere esercitata nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, proprie degli organi di governo, da quelle di carattere gestionale, proprie dei dirigenti, sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente regolamento disciplina in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. nonché della deliberazione civit n. 12 del 07/02/2013, le modalità organizzative e il nucleo di valutazione.

4. Il nucleo di valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e parzialità di giudizio.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. L'attività di valutazione dei Responsabili dei Servizi è diretta a verificare, e conseguentemente a favorire, il progressivo miglioramento delle prestazioni del personale, in particolare di quello collocato in posizione di responsabilità, sulla base della verifica periodica dei risultati di attività conseguiti e delle competenze organizzative dimostrate.

## **Art. 3**

### **Istituzione del Nucleo di Valutazione**

1. Nelle more della definizione di un organico sistema di controlli interni, è istituito il "Nucleo di Valutazione", con il compito di valutazione dei Responsabili dei Servizi e/o dei dirigenti, formalmente individuati ed investiti dei poteri di gestione di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde direttamente ed esclusivamente agli organi di direzione politica.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, per i componenti e gli addetti al Nucleo non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativamente ai fatti la cui conoscenza consegua a tale attività di valutazione.

## **Art. 4**

### **Composizione del Nucleo**

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra dipendenti, pubblici o privati, o professionisti, con esperienza nel campo della organizzazione e gestione del personale, management pubblico, valutazione e controllo delle attività dirigenziali, documentata da apposito curriculum.

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Decreto Sindacale, il quale determina altresì la quantificazione del compenso da corrispondere, in relazione ai compiti ad esso affidati. In ogni caso il compenso annuo non può essere superiore alle indennità percepite dall'organo di revisione contabile. Ai componenti è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, sulla base delle tariffe ACI.

3. Il Nucleo di Valutazione dura in carica 2 anni. Tale durata non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco. L'incarico di componente del Nucleo può essere rinnovato.

## **Art. 5**

### **Requisiti**

2. I componenti esterni del nucleo di valutazione devono essere in possesso del diploma di laurea preferibilmente in materie giuridiche ed economiche conseguite secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, oppure, aver acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel campo degli enti locali, nella materia della gestione del personale, nella programmazione gestione economica, delle risorse finanziarie.

## **Art. 6**

### **Incompatibilità e Ineleggibilità**

4. I componenti esterni del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che svolgano funzioni pubbliche, sindacali o politiche, o che abbiano con esse rapporti di collaborazione o consulenza, laddove tali funzioni o rapporti possano influenzare l'esercizio della funzione di componente del nucleo. La valutazione sulla sussistenza di tale incompatibilità è demandata alla Giunta Comunale.
5. Non possono essere nominati i Revisori dei Conti incarica nel Comune.
6. Ai componenti del Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori dei Conti.

**Art. 7**  
**Funzionamento del Nucleo**

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente, convocato dal Presidente; ed è validamente costituito anche con la presenza di due soli componenti.

2. Il Presidente nomina, tra gli altri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie.

3. Ove non si raggiunga l'unanimità, il Nucleo di Valutazione decide a maggioranza, o in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi ne svolge le funzioni.

4. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni.

5. Un dipendente dell'Ente, di idonea categoria, svolge le funzioni di segretario del Nucleo di Valutazione.

6. Al Nucleo di Valutazione sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza; nonché il personale eventualmente necessario per il funzionamento del servizio.

**Art. 8**  
**Funzioni di valutazione**

1. Il Nucleo di Valutazione svolge attività di supporto nei riguardi del Sindaco per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai vigenti contratti nazionali di lavoro. A tal fine il Nucleo predispone i criteri ed i parametri di valutazione delle prestazioni dei Responsabili, anche sulla base dei risultati della gestione delle relative strutture organizzative, da sottoporsi all'approvazione della Giunta Comunale.

2. La valutazione concerne le prestazioni dei Responsabili dei Servizi, tanto in ordine ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa svolta quanto per l'insieme dei loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate (competenze organizzative). La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

3. La valutazione è preordinata all'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché a fornire al Sindaco elementi per l'assegnazione o la revoca dell'incarico di Responsabile.

4. La valutazione ha cadenza annuale ed è fornita al Sindaco entro il mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità, portate a conoscenza dagli interessati, preventivamente stabilite dal Nucleo di Valutazione e comunque ispirate a criteri di oggettività, trasparenza e partecipazione al procedimento del valutato.

5. La valutazione è adottata dal Nucleo; la decisione definitiva è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione.

6. La procedura di valutazione conclusa con esito negativo può costituire anche elemento anche per la non conferma o la revoca dell'incarico di Responsabile del Servizio.

## **Art. 9**

### **Responsabilità gestionale**

1. I Responsabili dei Servizi sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in reazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. All'inizio di ogni anno, i Responsabili dei Servizi presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

## **Art. 10**

### **Funzioni particolari**

1. Il Nucleo di Valutazione, oltre alle attività direttamente connesse con la valutazione dei Responsabili dei Servizi, può curare anche ulteriori compiti previsti da specifiche norme di legge, di regolamento o dalla contrattazione collettiva.

2. In particolare il Nucleo di Valutazione può predisporre anche la metodologia di valutazione del personale dipendente dal Comune ai fini dell'incentivazione della progressione economica orizzontale, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro, nonché supportare i Responsabili dei Servizi per l'effettuazione dei controlli di produttività e per la valutazione della qualità delle prestazioni individuali.

3. Il Nucleo di Valutazione può altresì effettuare, ove necessario, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52, comma 5° del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 11**

### **Collaborazione ed accesso**

1. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi per la propria attività della collaborazione del personale di tutti i servizi dell'Ente.

2. I singoli componenti il Nucleo di Valutazione e gli addetti al servizio, per quanto concerne direttamente l'esercizio delle proprie funzioni, hanno regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici e servizi dell'Ente.

## **Art. 12** **Controlli interni**

1. L'attività di valutazione dei Responsabili dei Servizi trova strumentale supporto anche nei risultati del controllo di gestione, dai quali sono desumibili il grado e le modalità di raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali assegnati. A tal fine il sistema del controllo di gestione ed il sistema di valutazione dovranno basarsi su un adeguato ed unitario sistema informativo-statistico.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni.

## **Art. 13** **Astensione e ricusazione**

2. Nei riguardi dei componenti il Nucleo di Valutazione, in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

## **Art. 14** **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso.

## **Art. 15** **Rinvio alle norme generali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

## **Art. 16** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento diviene esecutivo decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

# *INDICE*

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Istituzione del Nucleo di Valutazione
- Art. 4 - Composizione del Nucleo
- Art. 5 - Requisiti
- Art. 6 - Incompatibilità e ineleggibilità
- Art. 7 - Funzionamento del Nucleo
- Art. 8 - Funzioni di valutazione
- Art. 9 - Responsabilità gestionale
- Art. 10 - Funzioni particolari
- Art. 11 - Collaborazioni ed accesso
- Art. 12 - Controlli interni
- Art. 13 - Astensione e ricusazione
- Art. 14 - Abrogazioni
- Art. 15 - Rinvio alle norme generali
- Art. 16 - Entrata in vigore